

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** PROMOZ., COMUNICAZ. E SERV. SVIL. AGRICOLO

## **DETERMINAZIONE**

**N. G06518 del 23/05/2018**

**Proposta n. 8334 del 21/05/2018**

**Oggetto:**

Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725.  
Determinazione n. G10565/2015. Variazione di indirizzo sede operativa Regione Calabria CAA - CAF AGRI S.r.l.

**OGGETTO:** Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Determinazione n. G10565/2015.  
Variazione di indirizzo sede operativa Regione Calabria  
**CAA - CAF AGRI S.r.l.**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,  
CACCIA E PESCA**

Su proposta del Dirigente dell'Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo

**VISTA** la L.R. 18.02.2002, n. 6 e ss.mm.ii. "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale";

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii.;

**VISTO** il Decreto legislativo n.33/2013 concernente "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l' art.26;

**VISTO** il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che all'art. 3-bis comma 4 stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

**VISTO** il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola», pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7/05/2008, che abroga il precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2008, n. 725, "Nuove disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca della DGR n. 527 del 26/04/2002";

**VISTA** la Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008 "Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative alla attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Lazio";

**VISTA** la Determinazione n. A6216 del 20/06/2011 concernente "Criteri e modalità operative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA), ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008. Modifica ed integrazione della Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008" e s.m.i.;

**VISTA** la Determinazione n. G10565 del 4/09/2015 con la quale si autorizza la Società CAA - CAF AGRI S.r.l. ad utilizzare la denominazione di CAA;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo della Direzione con n. 0127835 del 10/3/2017 con la quale il CAA - CAF AGRI S.r.l. ha chiesto la variazione di indirizzo della seguente sede operativa:

## REGIONE CALABRIA

- Comune di Gioia Tauro – Via Nazionale III n.222/C – 89013, Reggio Calabria (RC), già con sede in Gioia Tauro, Via Nazionale 18 n.105/107 ( Determinazione n.G01161/2017);

**CONSIDERATO** che l'avvio del suddetto procedimento di variazione, poiché relativo a sede abilitata al CAA Copagri Srl è stato sospeso con nota regionale prot. n. 447447 del 7/9/2017 sino alla definizione del giudizio innanzi al TAR Lazio sul ricorso presentato dal CAA Copagri Srl avverso la determinazione n. G02639 del 6.3.2017 di revoca della autorizzazione a CAA, conclusosi con la sentenza n. 2428/2018 del 5.3.2018 con la quale il TAR adito ha rigettato il ricorso confermando per l'effetto la legittimità dell'impugnato provvedimento regionale;

**VISTA** la nota prot. n.140597 del 13/3/2018 con la quale è stato nuovamente avviato il procedimento amministrativo a favore della Società CAA – CAF AGRI S.r.l., chiedendo alla Regione Calabria, ai sensi del sopra richiamato Decreto Ministeriale 27 marzo 2008, se esistano motivi ostativi alla variazione di indirizzo della sede operativa in argomento;

**CONSIDERATO** che la Regione Calabria ha comunicato con la nota prot. n. 123694 del 6/4/2018 ( ns. prot. n. 0202509 del 6/4/2018) che sono state espletate le verifiche, **con esito positivo**, circa la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per la sede oggetto della richiesta del CAA – CAF AGRI S.r.l.;

**CONSIDERATO** che il CAA Copagri Srl ha presentato ricorso innanzi al Consiglio di Stato per la riforma e l'annullamento della Sentenza del Tar Lazio n.2428 del 5/3/2018, con contestuale istanza di sospensione della esecutività della sentenza appellata;

**CONSIDERATO** che con decreto n. 01609/2018 il Presidente del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza appellata, fino alla discussione collegiale nella Camera di Consiglio del 3/05/2018;

**CONSIDERATO** che il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 02125/2018 pubblicata in data 11/05/2018, ha respinto la suddetta istanza cautelare;

**RITENUTO**, sulla base di quanto sopra esposto, di autorizzare la variazione di indirizzo della sopracitata sede operativa del **CAA - CAF AGRI S.r.l.** con sede legale in Via Nizza 154 – 00198 Roma

### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di autorizzare la variazione di indirizzo della seguente sede operativa del **CAA - CAF AGRI S.r.l.** con sede legale in Via Nizza 154 – 00198 Roma

### VARIAZIONE DI INDIRIZZO

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	SEDE CAA
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	GIOIA TAURO	Via Nazionale III n.222/C

Rimangono confermate le prescrizioni e condizioni impartite con la determinazione n. G10565/2015, che si intendono estese a tutte le sedi.

Gli atti relativi al presente procedimento, per eventuale richiesta di accesso, sono disponibili presso l' Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo.

Avverso il presente atto è ammesso, alternativamente:

- 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 2) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) canale: agricoltura – atti amministrativi.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art.26 del D.Lgs. n.33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE

Ing. Mauro Lasagna